

## **COMUNE DI MALO**

### **IMU 2019 - INFORMAZIONI GENERALI E NOVITA'**

#### **SOGGETTI PASSIVI IMU**

- Proprietario di immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati **ad esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale**. Fanno eccezione, e quindi sono sottoposte al pagamento dell'IMU, le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze;
- I titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

#### **L'IMU NON SI APPLICA:**

1. al possessore dell'abitazione principale e delle pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si continua ad applicare l'aliquota ridotta del 0,4 per cento e la detrazione dall'imposta di euro 200,00;
2. ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
3. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, comprese le pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
4. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 ( si tratta di alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati con ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, destinati alla locazione ed anche alla proprietà, per soddisfare il bisogno sociale di soggetti e nuclei familiari non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato, i canoni di locazione e prezzi di vendita sono definiti dalle Regioni, di concerto con le ANCI Regionali);
5. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
6. ai fabbricati rurali, ad uso strumentale;
7. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati;
8. all'unico immobile appartenente al personale del comparto sicurezza ( Forze armate e Forze di polizia), non locato, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica.

E', inoltre, assimilata all'abitazione principale, dal regolamento comunale, l'abitazione principale e relative pertinenze di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata nonché, per legge, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

#### **Tra le novità introdotte dall'anno 2016 segnaliamo:**

- riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e all'ulteriore condizione che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; E' necessaria la presentazione della dichiarazione IMU in merito.
- applicazione dell'aliquota stabilita dal comune ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431;

Per tutte le altre categorie di immobili valgono le disposizioni contenute nell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e successive modificazioni.

## DICHIARAZIONE IMU

Per variazioni intervenute nell'anno 2018 dovrà essere presentata dichiarazione IMU entro 30 giugno 2019.

Per variazioni intervenute nell'anno 2019 dovrà essere presentata dichiarazione IMU entro 30 giugno 2020.

### SCADENZE ACCONTO/SALDO ANNO 2019

<b>17/06/2019</b>	<b>16/12/2019</b>
-------------------	-------------------

Il contribuente può anche pagare entrambe le rate entro il 17 giugno 2019

ALIQUOTE IMU ANNO 2019 (deliberate dal Consiglio Comunale n. 58 del 27/12/2018).

Aliquota di base IMU (terreni agricoli non posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione, aree fabbricabili, altri fabbricati)	10,5 per mille (1,05%)
Aliquota ridotta per l'abitazione principale per le categorie A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un' unità per ciascuna delle categorie C6, C7 e C2)	4,0 per mille (0,40%)
Aliquota ridotta alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Vicenza A.T.E.R..	4,0 per mille (0,40%)
Detrazione per abitazione principale per le categorie catastali A/1 A/8 A/9 e pertinenze e per alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Vicenza A.T.E.R..	Euro 200,00

Per le unità immobiliari concesse in comodato con le condizioni sopra indicate deve essere applicata l'aliquota del 10,5 per mille (1,05%) sul 50% della base imponibile.

## MODALITA' PER IL VERSAMENTO

I codici per i versamenti al Comune e allo Stato sono i seguenti

	COD. TRIBUTO COMUNE	COD. TRIBUTO STATO
Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e pertinenze	3912	QUOTA NON DOVUTA
Terreni	3914	QUOTA NON DOVUTA
Aree fabbricabili	3916	QUOTA NON DOVUTA
Altri Fabbricati	3918	QUOTA NON DOVUTA
Fabbricati cat. D	3930	3925

I pagamenti per il 2019 possono essere effettuati con mod. F24 - Il codice identificativo del Comune è **E864** Si presti la massima attenzione ad indicare in modo chiaro il Codice catastale del Comune di Malo (**E864**) nel campo "Codice ente/Codice comune" della "Sezione IMU e altri tributi locali". Un'indicazione errata o non chiara può causare il riversamento dell'importo pagato ad un Ente non competente.

I pagamenti possono, altresì, essere effettuati tramite bollettino postale predisposto dallo Stato e disponibile presso gli uffici postali.

I titolari di partita IVA dovranno effettuare il pagamento solamente in via telematica.

Non si procede al versamento del tributo qualora esso sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.

### RICHIESTA INFORMAZIONI

- Orari apertura al pubblico dell'Ufficio Tributi:  
**Fino al 17/06/2019 su appuntamento**  
Dal Lunedì al Venerdì 10,00 – 12,45  
Lunedì pomeriggio 15,30 – 17,30
- Tel. 0445 585232 Fax 0445 585201

### INTERNET

Collegandovi al sito internet del Comune [www.comune.malo.vi.it](http://www.comune.malo.vi.it) sono disponibili ulteriori informazioni.  
e-mail: [tributi@comune.malo.vi.it](mailto:tributi@comune.malo.vi.it)  
posta certificata: [malo.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:malo.vi@cert.ip-veneto.net)